



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' -CULTURA E
ISTRUZIONE
Servizio Sport e Politiche Giovanili



DETERMINAZIONE N. 154 DEL 24.10.2018

REGISTRO GENERALE N. 1040 DEL 24-10-18

Oggetto: Affidamento in concessione decennale della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale siti in Scicli in Via Tiepolo - Determinazione a contrarre e approvazione avviso esplorativo - CIG Z3A2571AC0

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto il vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 01/03/2018;

Visto in particolare l'art. 5 - comma 2 - del succitato regolamento, ove viene demandato alla Giunta Municipale, tra l'altro, la classificazione dell'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, l'individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;

Vista la delibera di G.C. n. 132 del 25.09.2018 con la quale, fra l'altro:

- è stata approvata la classificazione parziale degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- si è proceduto alla presa d'atto, ai fini dell'individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, con successivo provvedimento, all'approvazione dei relativi schemi di convenzioni-tipo, preliminarmente all'avvio delle procedure di affidamento;

Vista la delibera di G.C. n.140 del 03.10.2018 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione-tipo, al fine di individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e il soggetto gerente in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti sportivi comunali;

Evidenziato che si rende necessario attivare la procedura finalizzata all'affidamento in concessione degli impianti in argomento e di individuare un operatore economico qualificato che operi nel campo delle attività sopra descritte;

Richiamati:

- l'art. 30 del D.lgs 19/04/2016 n. 50, nuovo codice dei contratti pubblici, che contiene i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'adozione di apposita determinazione a contrarre;
- l'art. 164, comma 2, del D.lgs 19/04/2016 n. 50 che prevede che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione si applicano le disposizioni di cui alla parte I e parte II del codice;

Richiamato, altresì, l'art. 192, comma 1, del D. Lgs 267 del 18.08.2000, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali;
- la modalità di scelta del contraente.

Dato atto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento in concessione a terzi della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale siti a Scicli in Via Tiepolo;
- il contratto avrà per oggetto la concessione in gestione del suddetto impianto sportivo per la durata di 10 (dieci) anni;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e si articolerà in due fasi:
 - la prima fase consisterà nell'attuazione di un'indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico e sarà finalizzata all'individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla gara da invitare alla procedura;
 - la seconda fase prevede che i soggetti che hanno chiesto di partecipare alla gara e che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati a presentare un'offerta per la gestione della struttura sportiva;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, attraverso la pubblicazione di apposito avviso esplorativo per acquisizione di manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura negoziata per la concessione in gestione della citata struttura sportiva, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Visto l'avviso esplorativo (Allegato A), il modulo ad esso annesso (Allegato B), il capitolato di gara e la planimetria (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato di adempiere a quanto previsto in materia di trasparenza - e adeguata pubblicità procedendo alla pubblicazione degli atti di gara all'Albo Pretorio on line del Comune e sul portale istituzionale all'indirizzo www.comune.comune.scicli.rg.it -sezione Avvisi - Bandi e Gare;

Richiamata

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la determina del Sindaco n. 50 del 29/12/2017 e successiva modifica n. 1 del 05/01/2018, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale

Visto il il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di avviare** il procedimento finalizzato all'affidamento in concessione decennale della gestione dei campi di tennis di proprietà comunale siti in Scicli in Via Tiepolo;
2. **di stabilire** che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, previo esperimento di indagine esplorativa diretta ad individuare gli operatori economici da invitare, tramite pubblicazione di specifico avviso di manifestazione d'interesse;

3. **di approvare** l'avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse alla partecipazione in modo non vincolante per l'Ente, all. "A", nonché lo schema di dichiarazione di manifestazione di interesse, all. "B", la planimetria all. "C" e il capitolato di gara all. "D", che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **di individuare** quale responsabile unico del procedimento il Prof. Luigi Nifosi;
5. **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
6. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prof. Luigi Nifosi



IL RESPONSABILE DI P.O.

Angela Verdrame





**AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DECENNALE
DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN
SCICLI, VIA TIEPOLO - CIG: Z3A2571AC0**

**- RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-
-INDAGINE DI MERCATO -**

(artt: 3 c.1 lett vv., 36 c. 2 lett.a e 164 del d. lgs. 50 del 2016 e s.m.i.)

Si rende noto che il Comune di Scicli intende acquisire dichiarazioni di manifestazione di interesse al fine di individuare soggetti interessati all'affidamento in concessione decennale della struttura adibita all'attività sportiva del tennis, comprendente n. 2 campi da tennis, n. 4 locali spogliatoi e tecnici e relative aree di pertinenza, di proprietà comunale, ubicati in Via Tiepolo.

INFORMAZIONI GENERALI

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Scicli – Via Francesco Mormino Penna n. 02 – 97018 Scicli (Rg) .
Codice fiscale 00080070881 – Settore II Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione - Servizio Sport e Politiche Giovanili.

R.U.P. : prof. Luigi Sebastiano Nifosi

Tel: 0932839608

e mail : sport@comune.scicli.rg.it

Pec: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio in concessione della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale siti in Scicli – Via Tiepolo, adibiti all'attività sportiva del tennis comprendente: n. n. 2 campi da tennis, n. 4 locali spogliatoi e tecnici e relative aree di pertinenza, alle condizioni previste dal vigente regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01.03.2018 e dell'allegato capitolato speciale d'appalto.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE : La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) di cui il primo da considerarsi di prova, a decorrere dalla data di sottoscrizione della scrittura privata tra le parti. La concessione può essere revocata prima del suddetto termine per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel suddetto regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01.03.2018.

4. ENTITA' DELL'APPALTO: L'importo posto a base di gara ammonta ad euro **12.000,00** (dodicimila euro), oltre Iva se dovuta ai sensi della legge, comprensivi di ogni onere, soggetti a rialzo. Il Concessionario verserà al Comune un canone annuo pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento) incrementato della percentuale di rialzo offerta.

5. **CLASSIFICAZIONE** : CPV 92610000-0 “ servizi di gestione impianti sportivi”;

6. **LUOGO DI ESECUZIONE**: Comune di Scicli – Campi Tennis di Via Tiepolo.

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50 del 2016 e in particolare:

- a) laddove a seguito della manifestazione di interesse vi siano più soggetti interessati, si inviteranno gli operatori a presentare la loro offerta al rialzo. Il numero minimo di operatori che saranno invitati è uno, il numero massimo è dieci. Ove le istanze fossero superiori a dieci si procederà mediante sorteggio.
- b) laddove a seguito della manifestazione di interesse vi sia un solo candidato interessato si procederà all'affidamento diretto mediante trattativa privata con il soggetto interessato.

8. **DOCUMENTAZIONE DI GARA**: il presente avviso, il capitolato speciale d'appalto e il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, sono disponibili sul sito internet del Comune di Scicli all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>, nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare.

9. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE :

I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata per la concessione in oggetto dovranno far pervenire al Comune di Scicli, **entro le ore 13 del giorno _____** la propria manifestazione di interesse.

La domanda può essere inviata a mezzo posta raccomandata A.R. , mediante corrieri o agenzie di recapito o consegnata a mano all' ufficio Protocollo.

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta. Le domande pervenute oltre detto termine non saranno ammesse alla procedura.

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo fac-simile allegato al presente avviso, contenente la dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione.

10. **LINGUA**: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI:

- a) gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che svolgono attività commerciali correlate alla pratica dell'attività sportiva (art. 21 del vigente Regolamento per la Gestione e l'Uso degli impianti Sportivi Comunali). E' fatto divieto al medesimo operatore di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I., di una coassicurazione o di un consorzio), così come è fatto divieto al medesimo operatore di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del concorrente in forma associata (R.T.I. o consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa;
- b) Enti di promozione sportiva, singoli o associati, le Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciute dal CONI al momento della presentazione della manifestazione di interesse, i cui

statuti od atti costitutivi sono redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

c) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, i cui statuti od atti costitutivi siano redatti in forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

d) Cooperative di tipo "B" operanti nel settore.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

I soggetti interessati per partecipare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti di ordine morale e generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, non trovandosi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Per dare dimostrazione della propria idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, nonché della capacità tecnica necessarie per la gestione in argomento, l'operatore economico partecipante dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti fissati ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

a) Requisiti di Idoneità Professionale (di cui all'art.83 comma 1 lettera a)

- *(se ricorre l'obbligo)* l'operatore economico, se residente in Italia, deve essere iscritto **(per una categoria attinente l'oggetto della gara)** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. All'operatore economico non residente in Italia ma in uno degli Stati Membri dell'UE, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice degli Appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- *(se non ricorre l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio - ad es. per Associazioni, Società ed enti sportivi, ecc.)* il soggetto deve risultare in possesso di regolare Statuto nel quale siano indicate finalità compatibili con l'oggetto della gara.

-Le **Cooperative sociali** operanti nel settore costituite ai sensi della L. 381/1991 art. 1 lett. B) devono essere iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali.

b) Capacità economica e finanziaria (di cui all'art.83 comma 1 lettera b)

L'operatore economico deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo biennio, alternativamente:

In caso di società/ditta/cooperativa:

- fatturato annuo medio pari o superiore a 2.400,00 euro, nel settore di attività oggetto dell'appalto (attività sportiva);

- possesso di un indicatore fra attivo corrente e passivo corrente idoneo a rappresentare una situazione economica priva di importanti disavanzi;

In caso di associazioni ed enti sportivi, privi di scopo di lucro:

- ultimi due bilanci annuali chiusi in situazione di pareggio o con presenza di avanzo (utile) reinvestito o da reinvestire nelle medesime attività sociali, a dimostrazione della solidità del soggetto e dell'assenza di debiti pregressi *(il bilancio può essere redatto e presentato in forma semplificata)*.

L'operatore economico deve in ogni caso dichiarare l'assenza di debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Scieli, e l'assenza di cartelle esattoriali pendenti nei confronti di enti pubblici o di gestori di pubblici servizi, o eventualmente dichiarare le procedure di regolarizzazione in corso.

c) Capacità tecniche e professionali (di cui all'art.83 comma 1 lettera c)

L'operatore economico deve dichiarare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, con adeguati standard di qualità.

In particolare, deve dichiarare di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso.

13. SOPRALLUOGO

E' possibile effettuare un sopralluogo presso l'impianto sportivo oggetto del presente avviso. A tal fine, è necessario prendere appuntamento telefonico con il Responsabile del procedimento, Prof. Luigi Nifosi - tel. 0932839608 – mail: sport@comune.scicli.rg.it , con un anticipo minimo di tre giorni lavorativi rispetto alla data desiderata. Il sopralluogo potrà avvenire dal lunedì al venerdì, in orario compreso fra le ore 8,30 e le ore 13,00, oppure il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dai seguenti soggetti:

- il legale rappresentante dell'operatore economico;
- in alternativa: altro incaricato, dipendente dell'operatore economico, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante.

Al termine, verrà rilasciato un 'attestazione di avvenuto sopralluogo.

14. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE

La manifestazione di interesse deve:

- essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- essere corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- essere possibilmente, corredata dell'indirizzo PEC del concorrente ove la Stazione appaltante è autorizzata ad inviare richieste ed autorizzazioni.

15. INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Settore Il Benessere di Comunità - Cultura ed Istruzione - Servizio Sport e Politiche Giovanili all'indirizzo di posta elettronica sport@comune.scicli.rg.it, entro le ore **13:00 del _____** all'attenzione del RUP Prof. Luigi Nifosi

16. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto del presente avviso.

17. ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Il presente avviso è una semplice ricerca di mercato e non vincola l'Amministrazione in alcun modo, non può dunque determinare diritto alcuno in capo agli offerenti atteso l'intervento esplorativo della ricerca. Ai partecipanti non sarà corrisposto rimborso alcuno, a qualsivoglia titolo o ragione, per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non sarà restituita.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, rinviare, non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo alla

gara stessa dandone comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Scicli all'indirizzo www.comune.scicli.rg.it , senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili, Prof. Luigi Nifosi - Info: 0932839608 – mail: sport@comune.scicli.rg.it

19. ALLEGATI

Allegato 1 – Capitolato di gara

Allegato 2 - Fac-simile di manifestazione di interesse con dichiarazione requisiti

Allegato 3 – Planimetria

Scicli _____

Il R.U.P.
Prof. Luigi Nifosi

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE

Al Comune di Scicli

Settore II Benessere di Comunità – Cultura – Istruzione

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DECENNALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN SCICLI, VIA TIEPOLO - CIG Z3A2571AC0

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di legale rappresentante di (indicare l'esatta ragione sociale del soggetto che si rappresenta).....
con sede in.....
Via/P.zza.....N.....
codice fiscale
partita IVA
e-mail
PEC
Tel./cell.....
in relazione all'Avviso di cui in oggetto (e ai relativi allegati), di cui ha preso visione,

manifesta il proprio interesse per la concessione in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 , e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA:

(selezionare con una "x" le dichiarazioni rese)

di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, non trovandosi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

(barrare solo l'opzione che interessa):

di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dio nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. (ove l'iscrizione sia prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica posseduta) per una categoria attinente l'oggetto della gara;

oppure:

- di essere in possesso di atto costitutivo e regolare Statuto nel quale siano indicate finalità compatibili con l'oggetto della gara;
- (In caso di società/ditta/cooperativa):** di aver realizzato nell'ultimo biennio un fatturato annuo medio pari o superiore a 2.400 euro, nel settore di attività oggetto dell'appalto (attività sportiva);
- (In caso di società/ditta/cooperativa):** di essere in possesso di un indicatore fra attivo corrente e passivo corrente idoneo a rappresentare una situazione economica priva di importanti disavanzi;
- (In caso di associazioni ed enti sportivi, privi di scopo di lucro):** di avere negli ultimi due bilanci annuali ottenuto una situazione di pareggio o la presenza di avanzo (utile) reinvestito o da reinvestire nelle medesime attività sociali, a dimostrazione della solidità del soggetto e dell'assenza di debiti pregressi;
- di non avere debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Scicli, e che non risultano cartelle esattoriali pendenti nei confronti di enti pubblici o di gestori di pubblici servizi *(o eventualmente dichiarare le procedure di regolarizzazione in corso)*; _____
- di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto;
- di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso;
- di essere consapevole del fatto che la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la propria disponibilità a presentare l'offerta;
- di aver preso visione direttamente dei luoghi a seguito sopralluogo effettuato in data _____;
- di aver preso visione del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, dell'Avviso e del Capitolato di gara e di accettarne in modo incondizionato tutte le norme e le disposizioni ivi contenute.


Luogo e data: _____

Il legale rappresentante


Allega:

- *copia documento di identità in corso di validità*

Siteplan "C"



VIA ORTENSIA



VIA TIEPICO

Uscita di Sicuro



**CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DECENNALE
DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN
SCICLI, VIA TIEPOLO - CIG: Z3A2571AC0**

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente Capitolato ha ad oggetto l’affidamento della gestione di una porzione degli Impianti Sportivi di proprietà comunale siti in Via Tiepolo, espressamente dedicati all’attività del tennis.

In particolare il Comune affida al Concessionario le seguenti strutture, d’ora in poi definite per brevità “Impianto sportivo” o “Impianto da tennis”, consistenti in:

- n. 2 campi da tennis in asfalto all’aperto, dotati di recinzione e illuminazione;
- n. 1 immobile comprendente n° 3 spogliatoi dotati di docce e servizi igienici; n° 1 locale tecnico custode;
- aree a verde di pertinenza.

Dalla concessione è escluso il restante campo sportivo "Ciccio Scapellato", prevalentemente adibito all’attività calcistica, il quale sarà oggetto di un successivo separato affidamento.

Il Concessionario accetta la concessione dell’uso dell’impianto sportivo in oggetto – nello stato di fatto in cui si trova - allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d’uso delle strutture e delle attrezzature, e si obbliga ad utilizzarla e gestirla secondo le previsioni di cui alla convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al capitolato di gara.

**ART. 2
DURATA**

La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzione ordinaria e migliorativa che il Concessionario si impegna a realizzare non può superare i 10 (dieci) anni, di cui il primo da considerarsi di prova. I successivi nove saranno confermati in maniera automatica, ma solo nel caso in cui durante l'anno di prova non vengano a determinarsi contenziosi tra il gestore e il Comune di Scicli. E’ escluso ogni rinnovo tacito.

Oltre che per lo spirare del termine finale la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

**ART. 3
FINALITA’ E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE**

L’impianto sportivo viene affidato al Concessionario affinché esso ne faccia uso per l’organizzazione e la gestione delle attività sportive del tennis, a titolo amatoriale e/o agonistico.

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva, sia ludico-ricreativa.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire l’utilizzo dell’impianto sportivo alle società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate o Federazioni

sportive nazionali e semplici cittadini che ne facciano richiesta.

La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione dell'impianto che garantisca un abbattimento degli oneri a carico del Comune ed una maggiore fruibilità degli stessi. Eventuali specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva o di altra natura, su proposta del gestore devono essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza alla organizzazione ed erogazione dei servizi, la attività di volontariato assicurata dal Concessionario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato, dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace di cui al precedente comma, deve procedere, a suo carico, nelle forme che riterrà opportuno e previste dalla normativa in vigore, all'assunzione del personale occorrente sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il costo del personale, compreso ogni eventuale onere riflesso previsto dalle vigenti norme, è a carico del Concessionario che risponde in caso dell'opera del personale, a qualsiasi titolo inquadrato, che del personale volontario.

Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche dirigenziali (o consiglio di amministrazione e/o amministratore unico) nonché il nominativo di un dirigente (o direttore) responsabile dell'impianto se diverso dal legale rappresentante, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite i suoi servizi ispettivi.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale, salvo le cause di forza maggiore. In tal caso la sospensione deve essere tempestivamente comunicata.

Eventuali modifiche dello Statuto o dell'atto costitutivo del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al Comune che dovrà valutare la compatibilità delle suddette modifiche con la permanenza della concessione in oggetto e potrà conseguentemente disporre la revoca o la decadenza.

Il Concessionario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali dell'impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.

ART. 4

CANONE CONCESSIONARIO – IMPOSTE E TASSE

Per l'utilizzo dell'impianto di cui al presente capitolato, il Concessionario corrisponderà al Comune un canone pari ad **euro 1.200,00 (diconsi euro milleduecento)** annui incrementato della percentuale di rialzo risultante dall'offerta aggiudicata in sede di gara, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge.

Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche di cui si assume ogni onere, amministrativo e di esercizio, è titolare di ogni imposta e tassa, comprese quella relativa allo smaltimento dei rifiuti e acqua.

Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutte le spese relative al materiale di consumo sportivo e non.

La voltura delle utenze e delle imposte, nessuna esclusa, dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla avvenuta consegna dell'impianto, pena la decadenza automatica della concessione.

Il concessionario è tenuto a effettuare il versamento del canone dovuto, per l'importo determinato in sede di gara, entro ogni mese di gennaio a decorrere da quello successivo all'anno in cui viene consegnato l'impianto.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, qualunque sia l'andamento del servizio.

Art. 5
RESPONSABILITA' DEL GESTORE – GARANZIE

Il Concessionario è fatto custode dell'impianto durante tutta la durata della concessione.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo un corretto utilizzo.

Il concessionario solleva, altresì, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario presta idonea cauzione secondo la previsione del vigente Codice degli Appalti e ss.mm.ii.

Art.6
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività il Concessionario ha l'obbligo di mantenere le condizioni di agibilità, di sicurezza ed atti similari prescritti dalle norme vigenti e sempre che ciò non comporti esecuzioni di lavori, modifiche, migliorie e adattamenti che restano a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente al mantenimento delle destinazioni sportive d'uso in atto negli impianti sportivi che saranno esplicitate nel bando di gara.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute ed igiene pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o le altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficacia e di efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva delle associazioni e dei praticanti, a proporre attività sportiva e motoria aperta alla generalità dei cittadini ed adeguate al soddisfacimento di esigenze formative educative di tempo libero, di mantenimento e/o di recupero fisico-motorio, secondo le diverse fasce di età.

Art. 7
UTILIZZO DELL' IMPIANTO SPORTIVO

L'accesso all'impianto è disciplinato dalla convenzione, secondo un calendario ed orario di fruizione in relazione alle diverse fasce di età, che stabilirà i giorni e le ore in cui l'impianto dovrà essere messo a disposizione per le discipline sportive promosse dalle Associazioni o Società, nonché dalle scuole, attività sociali e/o culturali, manifestazioni celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

Il calendario e gli orari devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile dal pubblico.

I luoghi del complesso sportivo, utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, parchi, aree gioco, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi

Art. 8
SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario.

Dell'attività di custodia e degli oneri connessi, risponde il concessionario.

Inoltre, è responsabile e della costante vigilanza dell'impianto sportivo, durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto da parte dei propri associati, nonché da parte delle società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate o Federazioni sportive nazionali, che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 9
GESTIONE ECONOMICA

La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi, in via preferenziale del volontariato molto presente nel mondo sportivo e delle cooperative.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed uscita, sul modello all'uopo predisposto e approvato dall'ufficio competente.

Art. 10
RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ai fini informativi, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al proseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli con proprio personale appositamente incaricato, anche senza preavviso alcuno.

Art. 11
ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- il diritto esclusivo di pubblicità;
- l'esercizio di bar e ristoro, ricorrendone le condizioni;
- l'esercizio di vendita di articoli sportivi, ricorrendone le condizioni.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART.12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'aggiudicatario si impegna a:

- predisporre entro 90 giorni dall'affidamento un proprio **documento unico di valutazione dei rischi** connessi alle attività da svolgersi nell'ambito dell'impianto sportivo;
- nominare, all'atto della presa in carico dell'impianto, un **responsabile della sicurezza**. In ogni caso tale responsabile in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
- informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente convenzione, con apposita cartellonistica posta in evidenza nella struttura sportiva;
- predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- tenere un registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo;
- limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni (art. 20 DM 18.3.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" – capienza massimo 100 persone).

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a:

- segnalare tempestivamente al Comune, per gli interventi di competenza dell'ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
- ad escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

ART. 13 POTERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà utilizzare l'impianto a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'opera e quelli stabiliti dal presente capitolato. In particolare compete ed è consentito al Concessionario:

- organizzare manifestazioni sportive e quant'altro non contrasti con la natura e la destinazione d'uso generale dell'opera. Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva;
- organizzare corsi di attività fisica di base, attività sportiva di tipo agonistico e non agonistico;

Il Concessionario, o per suo conto il responsabile o l'incaricato della sicurezza, ha il potere di allontanare dall'impianto quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo. Ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. La segnalazione dovrà riportare il nominativo del soggetto, quella del titolare della concessione ed i motivi della decisione adottata.

Il Concessionario potrà organizzare la predisposizione e gestire spazi pubblicitari all'interno della struttura; l'eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione dei sopraelencati servizi, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di gestione, sarà di competenza del Concessionario, fermo restando che al Comune compete il pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, rispetto al quale il Concessionario è obbligato in solido con l'utilizzatore dello spazio pubblicitario.

Non è consentito al Concessionario esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, richiedere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto,

scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune stesso o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro 24 ore dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.

I materiali pubblicitari devono essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.

Art. 14 TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe dovute, per l'utilizzo dell'impianto spettano al concessionario. Le tariffe da applicare dovranno essere comunicate all'atto della presentazione dell'offerta. Eventuali variazioni delle stesse dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, a seguito di dettagliata e motivata analisi.

Art.15 TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario assume su di sé tutti gli oneri relativi al personale addetto alla custodia e ad ogni altro personale che si rendesse necessario per la gestione della struttura o di parte di essa, ed è direttamente ed unicamente responsabile nei confronti di questo per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali nonché delle somme eventualmente dovute a titolo di oneri previdenziali e/o assicurativi.

Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della Convezione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art.16 MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

La concessione comprende tutte le operazioni di ordinaria manutenzione, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero impianto sportivo, ***ivi comprese le aree verdi, parchi, aree gioco, aree per il pubblico ove esistenti e la manutenzione del verde in essi ricadenti.*** Gli interventi giornalieri e periodici effettuati dovranno essere seganti in un registro che dovrà essere tenuto nella struttura. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo, anche senza preavviso alcuno.

La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all'impianto.

Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale potrà, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Art. 17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

La manutenzione straordinaria è a carico del concedente, salvo quanto previsto al comma seguente.

In ragione della durata della convenzione il concessionario potrà realizzare opere di adeguamento nonché le opere di manutenzione migliorativa, necessarie ed indispensabili, secondo modalità e tempi da concordarsi in separata sede con l'Amministrazione Comunale.

Ulteriori interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, non compresi nel precedente comma restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il concessionario potrà proporre di provvedere alla loro realizzazione all'Amministrazione Comunale la quale si riserva, valutata l'offerta, di concedere un contributo a sostegno delle spese e/o di autorizzare comunque l'esecuzione dei lavori che il concessionario porterà a termine in proprio. Nulla sarà dovuto al concessionario per l'eventuale interruzione dell'attività legata alla esecuzione di tali lavori.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di valutare a suo insindacabile giudizio e, previa acquisizione del parere di congruità tecnica e contabile, l'eventualità di procedere alla compensazione tra le somme necessarie e documentate per l'esecuzione dei lavori e il canone annuo dovuto per la concessione dell'impianto.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione con tempestività.

Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purchè in presenza della segnalazione compiuta formalmente dal concessionario, risponde il concedente.

Nel corso della validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione ed assenso del concedente, ulteriori opere di manutenzione migliorative.

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica e di edilizia.

Art.18

RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal Concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 19

CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 32 del vigente Regolamento Comunale in materia;
- accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- cessione della concessione.

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” costituente una delle finalità della presente convenzione.

La concessione può essere risolta:

- per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società/ditta. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima.

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- chiusura ingiustificata e non comunicata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni - anche non consecutivi - nel corso di un esercizio finanziario.

Art. 20

PENALITA' – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Le penali di cui alle convenzioni stipulate, sulla base della consistenza dei singoli impianti, previa contestazione da parte dell'A.C., si applicano per i seguenti inadempimenti o inosservanze:

- per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti € 50,00;
- per opere di manutenzione ordinaria non effettuate di cui all'art.35 del vigente Regolamento Comunale in materia € 500,00;
- per non ammissione immotivata di soggetti alla utilizzazione del complesso sportivo € 100,00;
- in tutti in casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente, per via amministrativa, la cauzione, che nel termine suddetto deve essere reintegrata dal concessionario, pena decadenza della concessione.

ART. 21

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il Comune viene escluso da ogni responsabilità, ivi inclusa la *culpa in vigilando*, derivante da sinistri, anche non collegati all'attività sportiva, subiti dai fruitori dell'impianto, ovvero in relazione a furti danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni o attrezzature di proprietà o in uso agli utenti depositati all'interno dell'impianto, prima, durante e dopo l'utilizzo dello stesso.

Eventuali danni riportati dai praticanti delle attività sportive, o causati dall'attività agonistica al Comune di Sciacca da ogni responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene in oggetto, compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi. Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro e non oltre 30 giorni, dovranno essere risarciti dal soggetto che li avrà cagionati, salvo l'intervento del Concessionario, degli Enti o delle Associazioni utilizzatrici; a tale scopo nelle domande di utilizzo dell'impianto dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità, con l'indicazione dell'apposita copertura assicurativa.

Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi salvo facoltà di rivalsa verso l'autore dell'inadempimento e del danno, per ogni evento dannoso a persone o cose, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività o dall'inadempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione.

Il Concessionario è obbligato alla stipula di idonea assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività sportiva., manlevando on oltre trenta giorni dall'affidamento in concessione dell'impianto sportivo.

Eventuali coperture assicurative per furto e incendio, in occasione di manifestazioni particolari, saranno convenute caso per caso.

Sono a totale carico del Concessionario le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l'uso degli impianti sportivi, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile.

ART. 22

RISERVA UTILIZZO GRATUITO

Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente, direttamente o indirettamente, l'impianto oggetto della presente Convenzione per particolari manifestazioni o eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, anche a carattere non sportivo, previo avviso di almeno due settimane, per non oltre dieci giornate all'anno.

In tal caso il Concessionario si obbliga a prestare tutta l'assistenza necessaria, ed in particolare a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto, a presenziare ininterrottamente durante la manifestazione, a garantire l'adeguata protezione dell'impianto e delle attrezzature, nonché la loro adeguata pulizia prima e dopo la manifestazione.

Per tale utilizzo nulla sarà dovuto al Concessionario da parte del Comune.

Il Concessionario potrà negare il suo consenso all'utilizzo dell'impianto solo nel caso di concomitanti iniziative a calendario comunicate al Comune.

Il Comune produrrà al Concessionario un'apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall'utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato. La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi, sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.

ART. 23

GESTIONE DELLE ENTRATE

Al concessionario competeranno direttamente tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento delle attività praticabili nell'impianto sportivo (quote sociali, sponsorizzazioni, noleggio campi, pubblicità, eventuali quote derivanti dall'attività agonistica, contributi derivanti da enti e privati, ecc.), nonché quelle derivanti dall'eventuale concessione in uso a terzi dell'impianto, alle condizioni di cui al presente capitolato e nel rispetto della normativa vigente in campo fiscale e tributario.

Il Comune di Scicli si intende manlevato al riguardo dell'osservanza da parte del gestore del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative, ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

ART. 24

INAGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù dell'inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e dei canoni per le mensilità non fruite.

ART. 25
RINUNCIA ALLA TUTELA POSSESSORIA

Sia in caso di revoca della concessione, sia in caso di decadenza o risoluzione della convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Concessionario dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente la presente concessione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.

Non compete, infatti, al Concessionario la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di titolare della concessione o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il concessionario espressamente ed incondizionalmente rinuncia a tali diritti e tali azioni.

Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di pubblica amministrazione esercente il pubblico servizio.

ART. 26
SPESE

Il contratto relativo alla presente concessione verrà stipulato in forma pubblica e tutte le spese o tasse saranno poste a carico del Concessionario; in particolare, lo stesso sarà tenuto al pagamento delle spese contrattuali previste dalle leggi in vigore (imposta di bollo, diritti di segreteria ed imposta di registro).

ART. 27
CONTROVERSIE

L'affidatario non può sospendere il servizio di gestione con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente. La sospensione del servizio unilaterale da parte dell'affidatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto: restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

In caso di controversie, l'organo competente per eventuali procedure di ricorso sarà il foro competente per territorio. Per le procedure di ricorso, si fa rinvio alla legge 1034/1971 e s.m.i. e alla parte VI Titolo I "Contenzioso" - Capo I e Capo II del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice degli Appalti).

ART. 28
CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario e i suoi addetti dovranno attenersi al rispetto dei seguenti codici di comportamento:

- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;
- Codice di Comportamento specifico adottato dal Comune di Scicli con delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014.

Il R.U.P.
Prof. Luigi Nifosi

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame